



**CODICE DI COMPORTAMENTO ALBO ADERENTI, CONSULENTI ED ESPERTI**  
**(In vigore dal 01.05.1996)**

**PREMESSA**

Il presente Codice di Comportamento si applica ai Componenti dell'Associazione Italiana del Franchising (Assofranchising) che fanno parte dell'“Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti”, come definito nell'articolo 5 dello Statuto dell'Assofranchising approvato in data 30 maggio 2013. Il presente Codice di Comportamento è integrativo e complementare rispetto ai Codici d'Etica Professionale che i Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” sono tenuti a rispettare a causa della loro iscrizione, imposta dalla legge, ad Albi e/o Associazioni Professionali. In caso di conflitto non risolvibile in via interpretativa tra le previsioni di tali Codici d'Etica Professionale e quelle del presente Codice di Comportamento, le prime prevarranno sulle seconde. Il Componente “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti”, interessato da tale conflitto, dovrà immediatamente renderlo noto all'Assofranchising chiedendo delucidazioni e istruzioni alla stessa. L'Assofranchising vigilerà sull'osservanza delle norme del presente Codice, da parte dei Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti”, e qualora essa non sussista o sia imperfetta, inviterà i Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” responsabili al rispetto delle stesse ed applicherà, qualora lo ritenga opportuno, le sanzioni previste nello Statuto dell'Assofranchising.

**ARTICOLO 1 – NORME APPLICABILI**

1.1) I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono osservare scrupolosamente le previsioni contenute nel presente Codice, nonché quelle contenute nel Codice Deontologico Europeo e nel Regolamento dell'Assofranchising in quanto applicabili.

1.2) I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono promuovere, in ogni modo ed in ogni circostanza, l'osservanza delle previsioni contenute nei testi sopra menzionati da parte dei loro clienti e/o di terzi, anche se non iscritti all'Assofranchising.

**ARTICOLO 2 – DOVERI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

2.1) I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono operare, in ogni momento, secondo criteri di buona fede, correttezza ed elevata professionalità e devono adottare ogni necessario accorgimento perché ciò sia possibile.

2.2.) I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono anteporre gli interessi dei clienti ai propri interessi e rispettare fedelmente le istruzioni che ricevono dai clienti.

2.3) I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono immediatamente rendere nota ai clienti ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere rilevanza nell'affidamento – o nell'esecuzione – dell'incarico che sta per essere o è stato loro conferito dai clienti.





### **ARTICOLO 3 – RISERVATEZZA**

3.1) I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” debbono mantenere confidenziali tutte le informazioni di carattere riservato, che abbiano ricevuto dai clienti, in relazione all’incarico affidato, o delle quali siano venuti a conoscenza a causa dello stesso.

3.2) I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono astenersi dall’utilizzare, nell’espletamento della propria opera, informazioni di carattere riservato che abbiano appreso nel corso dell’attività prestata a favore di precedenti clienti.

### **ARTICOLO 4 – TRASPARENZA**

4.1) I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono immediatamente rendere noto ai clienti ogni interesse, diretto o indiretto, che essi possano avere nell’espletamento dell’incarico che viene loro proposto - o che stanno svolgendo - nonché ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa interferire con l’esecuzione dello stesso.

4.2) In particolare, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, i Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono immediatamente rendere noto ai clienti:

- a) Ogni loro partecipazione, diretta o indiretta, alla gestione di ditte o Società che sono in concorrenza con i clienti;
- b) Ogni loro interesse economico, diretto o indiretto, in prodotti o servizi dei quali raccomandino l’utilizzo ai clienti;
- c) L’esistenza, ma non il nome, d’ogni eventuale loro cliente che sia in concorrenza con i clienti;
- d) Ogni modifica delle sopra citate circostanze.

### **ARTICOLO 5 - PROFESSIONALITÀ**

5.1) I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono accettare solo incarichi che rientrino nella loro competenza professionale e che siano in grado di svolgere in modo adeguato.

5.2) I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono curare scrupolosamente e costantemente il proprio aggiornamento professionale, utilizzando ogni strumento necessario, inclusi gli incontri organizzati dall’Assofranchising.

### **ARTICOLO 6 – COMPENSI**

I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono fornire ai clienti, su richiesta degli stessi, un preventivo relativo all’ammontare dei loro compensi o l’indicazione precisa dei criteri che verranno adottati per la quantificazione degli stessi.





## **ARTICOLO 7 – CONFLITTO D’INTERESSI**

I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” non potranno tutelare gli interessi di un Affiliato nei confronti di un Affiliante per il quale loro abbiano svolto consulenza, a meno che non siano stati autorizzati espressamente dall’Affiliante.

## **ARTICOLO 8 – DOVERE D’INFORMAZIONE DELL’ASSOFRANCHISING**

I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono comunicare immediatamente all’Assofranchising tutte le informazioni rilevanti, attinenti alla loro competenza ed attività ed in particolare a:

- a) Conoscenze specifiche, studi effettuati ed attività svolte;
- b) Capacità professionali sperimentate;
- c) Organizzazione della loro struttura;
- d) Eventuali procedure concorsuali alle quali siano soggetti o siano stati soggetti.

## **ARTICOLO 9 – PROMOZIONE**

I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono informare i clienti della loro appartenenza all’Assofranchising, del loro assoggettamento alle previsioni del presente Codice di Comportamento e dell’attività di informazione, autoregolamentazione, vigilanza e conciliazione svolta dall’Assofranchising.

## **ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE E SANZIONI**

10.1) I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono comunicare all’Assofranchising ogni controversia che li opponga ai clienti, con riferimento all’espletamento della loro attività di consulenza e assistenza nel settore del franchising.

10.2) I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono adoperarsi per convincere i clienti a sottomettere all’Assofranchising ogni eventuale controversia tra gli stessi ed i Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” od altri Soci dell’Assofranchising.

10.3) L’Assofranchising interverrà per tentare di risolvere la controversia amichevolmente, nonché per valutare e sanzionare l’eventuale inosservanza delle previsioni del presente Codice, del Regolamento A.I.F. e del Codice Deontologico Europeo.

10.4) I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” si impegnano a rispettare il giudizio, le decisioni e le raccomandazioni dell’Assofranchising, relativamente al tentativo di risoluzione amichevole della propria personale controversia ed all’esame, valutazione e sanzione dell’eventuale inosservanza delle previsioni sopra citate.

